
Regolamento
per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per
prestazioni d'opera intellettuale.

Articolo 1
Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali di studio, ricerca e consulenza, formazione, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale, a soggetti esterni all'amministrazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria.
2. Il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e della previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni
3. I suddetti incarichi possono essere conferiti dal dirigente al fine di garantire prestazioni aggiuntive rispetto alle funzioni ordinarie d'ufficio che rientrino comunque nei suoi compiti istituzionali e nel caso in cui non possa farvi fronte con personale in servizio, o perché sprovvisto delle competenze richieste o per impossibilità oggettiva a garantire la prestazione.
4. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali, organizzativi ed erogativi dell'Istituto scolastico.

Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale per prestazioni d'opera intellettuale si articolano secondo le seguenti tipologie:

- a) incarichi di studio, ricerca, formazione e aggiornamento, seminari e lezioni a docenti o studenti, nonché genitori afferenti a specifiche campi di indagine e di sperimentazione didattico-metodologica, esami ed analisi, con osservazioni in situ ed elaborazione di soluzioni didattiche su particolare problema d'interesse dell'istituto scolastico, con la finalità di produrre un risultato di apprendimento e di miglioramento organizzativo che diventerà opportunità per l'istituto di miglioramento dell'offerta formativa e di diffusione di buone prassi e sarà da questo utilizzato; incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di sperimentazioni didattiche su innovazioni del curriculum e di approfondimento relative a determinate materie e ambiti pedagogico-didattici e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di uno specifico progetto da parte dell'istituto scolastico;
 - b) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni, espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'istituto, sia sul piano didattico-pedagogico (sui temi di interesse del collegio docenti) che organizzativo-gestionale (sui temi di necessità del dirigente scolastico: sicurezza, manutenzione dei laboratori ecc.)
5. Il contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale, per prestazioni d'opera intellettuale, disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
 6. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e devono essere svolti nella sede concordata.

Articolo 2
Individuazione di collaboratori esterni.

1. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'Istituto.
2. I contratti sono stipulati direttamente dal Dirigente Scolastico secondo i termini di Legge (art. 76 L. 244/07)

Articolo 3
Presupposti per il conferimento di incarichi professionali.

1. Gli incarichi possono essere conferiti a soggetti esterni all'amministrazione scolastica di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
 - a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'istituto scolastico;
 - b) l'oggetto di cui alla lettera a) deve riferirsi ad attività che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
 - c) l'istituto deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza all'interno della propria organizzazione delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; gli incarichi di collaborazione ad alto contenuto professionale e gli incarichi di studio, ricerca e formazione nonché consulenze devono essere caratterizzati dal grado di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, fatta eccezione per gli incarichi che debbano essere svolti da professionisti iscritti in ordini o albi o da soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, fermo restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'istituto dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;
 - g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa
 - h) insussistenza di situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse tra il contraente e l'istituzione scolastica
2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal Dirigente allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'istituto nonché previo nulla osta del datore di lavoro del contraente in caso di dipendente da altra amministrazione.

Articolo 4
Selezione degli esperti mediante procedure comparative.

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di comparazione dei curricula professionali degli esperti esterni. I curricula devono contenere la specificazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze richiesti, attinenti e congruenti rispetto alle attività relative ai progetti o ai programmi da realizzare.
2. L'istituto scolastico in persona del dirigente, predispone avviso pubblico da pubblicare all'albo della scuola e sul sito internet per un periodo non inferiore a otto giorni continuativi.
3. L'informazione viene data con la pubblicazione dell'avviso di reclutamento all'albo ufficiale ubicato presso il plesso sede degli uffici amministrativi e dirigenziali dell'Istituto e sul sito web della scuola.
4. L'avviso dovrà contenere:
 - a) I termini ed i contenuti della domanda di partecipazione;
 - b) La previsione del curriculum quale elemento necessario della selezione;
 - c) La indicazione dei criteri per la formazione comparativa degli elenchi.
5. Nell'informativa, dovranno essere indicati modalità e termini per la presentazione dei curricula, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, Per ciascun contratto deve essere specificato:
 - a) l'oggetto della prestazione
 - b) la durata del contratto: termini di inizio, la durata espressa in ore e il periodo di conclusione della prestazione
 - c) il corrispettivo per la prestazione
6. I candidati, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 2001, devono essere in possesso di Titoli universitari relativi al progetto che si intende realizzare
7. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, che apre l'avviso pubblico a seconda delle necessità evinte dal PTOF, può presentare il proprio curriculum all'albo esperti della scuola, dal quale si attingerà ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
8. Detto albo sarà aggiornato entro la data stabilita dal dirigente scolastico, per ogni anno scolastico
9. Le domande con i relativi curricula pervenuti dovranno essere esaminati da una commissione tecnica, composta dal dirigente in qualità di Presidente e da componenti designati dal D.S.ed integrato dai referenti interni del progetto, un docente competente sulla materia dell'affidamento dell'incarico.
10. Sarà possibile reclutare enti con cui convenzionarsi qualora l'expertise unica o plurima (più esperti per uno stesso progetto) richiesta dai progetti possa essere più funzionalmente garantita dal curriculum degli esperti in carico all'ente e dalle caratteristiche in materia oggetto di bando dell'ente stesso.
11. In tal caso il compenso sarà erogato all'ente o all'esperto in base a quanto previsto in convenzione.

Articolo 5
Modalità e criteri della selezione.

1. La Commissione effettua la selezione mediante l'attribuzione di punteggi ai titoli e all'esperienza acquisita nel settore di riferimento.
2. Saranno valutati la laurea o titolo equivalente, il diploma o la particolare specializzazione in relazione al settore di riferimento nonché in ogni caso l'esperienza professionale maturata in

relazione ad attività lavorativa similare prestata presso soggetti pubblici e/o privati, la congruenza tra l'attività da svolgere e le tipologie di esperienze condotte nel settore dai candidati.

In linea di massima saranno esaminati i seguenti descrittori:

- a) titolo di studio
- b) docenza in percorsi/progetti analoghi
- c) Docenza universitaria
- d) coerenza delle caratteristiche culturali dell'aspirante rispetto alle esigenze della scuola
- e) altri titoli di specializzazione (coerenti con la tematica richiesta)
- f) attestati di partecipazione a corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta
- g) esperienze professionali di docenza in corsi di formazione coerenti con la tematica richiesta
- h) esperienze lavorative maturate nelle attività sopra descritte, in ambito scolastico

3. Sarà possibile richiedere la stesura di un piano di lavoro di massima con cui l'esperto intende conseguire gli obiettivi posti a bando dalla scuola

4. Ai criteri sopra descritti dovranno corrispondere le seguenti caratteristiche che potranno essere valutate dal dirigente scolastico con colloquio o attraverso la richiesta di esibizione dei titoli dichiarati: adeguatezza delle competenze rispetto all'obiettivo che la scuola si pone nel progetto da realizzare, eventuali precedenti esperienze già realizzate in questa o in altre scuole con esiti ottimi.

5. La scelta del contraente avverrà per comparazione dei curricula pervenuti all'albo esperti della scuola entro la data fissata dal dirigente scolastico nell'avviso che sarà pubblicato all'albo della scuola e sul sito web della scuola con l'elenco di tutte le figure richieste, le date presumibili di inizio e fine progetto, il monte ore complessivo da assegnare, l'importo da erogare. Non saranno presi in considerazione curricula fatti pervenire prima o dopo la scadenza dell'avviso di selezione.

Articolo 6 ***Formazione della Graduatoria***

1. La graduatoria di merito dei candidati della procedura selettiva è formata secondo l'ordine decrescente dei punti della valutazione complessiva attribuita a ciascun candidato.

2. La Graduatoria di merito dovrà essere pubblicata all'albo e sul sito internet dell'istituzione scolastica

3. I rapporti di collaborazione di cui all'art. 1 sono formalizzati con apposita individuazione dell'esperto per l'espletamento dell'incarico, e conseguente contratto o convenzione se trattasi di ente formatore/associazione/società

4. Perché l'incarico in parola possa produrre efficacia e vincolare entrambe le parti è necessario che l'individuazione dell'esperto per l'incarico venga sottoscritto da entrambe le parti e che venga pubblicato sul sito internet dell'ente il nominativo dell'incaricato, l'oggetto dello stesso e il relativo compenso.

Articolo 7 ***Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa.***

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti il Dirigente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbia avuto esito positivo la procedura comparativa di cui al precedente art. 4, commi 1 e 2, nonché quando non sia possibile redigere graduatoria, in presenza di

un'unica candidatura compatibile con i criteri, in assenza di candidature.

Si prescinde dalla comparazione:

- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale, informatica o artigianale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle particolari abilità del prestatore d'opera o a sue particolari conoscenze, interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto; o per i soggetti di lingua madre diversa dall'italiano che si reclutano in qualità di "madrelingua", fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
 - c) quando il reclutamento sia finalizzato ad un'attività seminariale, o a pochi interventi (max tre),
 - d) laddove pervenga un unico curriculum ritenuto dal dirigente coerente con gli obiettivi da conseguire dall'istituzione e fermo restando il criterio dell'affidabilità, della fiducia e della garanzia di ottenere risultati di qualità e prestazioni efficaci
 - e) quando si proceda per intuito personae per la particolare unicità del tema da trattare e la sua particolare natura culturale, pedagogica per cui sia notoria la fama del relatore/formatore
2. Possono essere altresì conferiti incarichi in via diretta, fiduciari, in connessione al funzionamento degli uffici posti alle dirette dipendenze del Dirigente per le seguenti attività: responsabile della sicurezza, formazione dei docenti in seduta unica e occasionale di tipo seminariale, esperti per convegni specialistici, particolari sperimentazioni didattiche per le quali non sia possibile ricorrere a comparazione per la specifica natura della prestazione,

Articolo 8

Massimali dei compensi

1. Saranno previsti i seguenti compensi omniacomprensivi:
- a) un compenso massimo di € 50,00 per i docenti;
 - b) € 100 per i professori universitari e/o i dirigenti scolastici;
 - c) Per i PON e per tutti i progetti con finanziamenti ministeriali o regionali il compenso massimo è fissato dal Piano di spesa redatto in fase di progettazione sulla base dei vincoli imposti dalle linee guida.

Disciplinare di incarico.

- 1. Il DSGA formalizza l'incarico conferito dal Dirigente mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
- 2. Il compenso della collaborazione deve essere correlato alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'istituto e indicando il capitolo di spesa, certo, su cui è possibile impegnare l'importo già assunto in bilancio, quando trattasi di finanziamenti ad hoc. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico, nonché all'accreditamento da parte degli organi centrali della cifra stanziata nel decreto di assegnazione.

Articolo 9
Pubblicizzazione degli incarichi.

1. L'Amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante pubblicazione sito web e mediante la formazione e pubblicizzazione di elenchi degli esperti di cui si è avvalsa, ai sensi dell'art. 3 comma 18 e 54 della L.244/2007 (Legge finanziaria 2008)
2. Gli elenchi, messi a disposizione mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, contengono per ogni incarico, i riferimenti identificativi dell'esperto cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata ed il compenso.

Articolo 10
Controlli dell'organo di revisione e della corte dei conti

Gli atti di spesa relativi agli incarichi di cui al presente regolamento sono sottoposti al controllo dei revisori dei conti/consiglio di istituto

Articolo 11
Esclusioni

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione isolata e/o episodica.
2. Il presente regolamento non si applica inoltre:
 - Ai dirigenti scolastici, ai docenti universitari, agli esperti per la formazione sulla sicurezza dei lavoratori individuati quali esperti di particolare tematiche, proprie della individuale funzione all'interno della propria amministrazione.
 - Ai funzionari dell'USR e o del Ministero che prestino funzioni formative per i propri settori abituali.

Articolo 12
Disposizioni finali.

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito di delibera del consiglio d'Istituto, le cui delibere sono immediatamente esecutive.
2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia di conferimento incarichi in contrasto con il presente Regolamento.
3. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
4. Copia del presente Regolamento è allegato alla relativa delibera del consiglio d'istituto.

Approvato dal consiglio di istituto in data 3/09/2021 delibera n. 11